



**Università degli Studi “G. d’Annunzio”  
Chieti - Pescara**  
*Divisione I Affari Legali  
Settore normativa di Ateneo*



Numero e data di protocollo, UOR e classificazione attribuiti dal sistema di gestione informatica dei documenti

**Regolamento per la disciplina delle progressioni tra aree del Personale Tecnico Amministrativo dell’Ateneo, ai sensi del combinato disposto dell’art.52, co.1-*bis*, quinto periodo, D. L.vo n.165/2001 e dell’art.92, commi 5, 6 e 7 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 18.1.2024 - triennio 2019-2021 e del relativo allegato H (“procedure transitorie in deroga”)**

**TITOLO I  
AMBITO DI APPLICAZIONE E PRINCIPI GENERALI  
CAPO I**

**Art.1 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure finalizzate alle progressioni tra le Aree del personale tecnico-amministrativo e di biblioteca, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riservata al medesimo personale in servizio presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara, ai sensi del combinato disposto dell’art.52, co.1-*bis*, del D. L.vo n.165/2001 e dell’art.92, commi 5, 6 e 7 del CCNL comparto istruzione e ricerca del 18 gennaio 2024.

2. Le progressioni concernono i passaggi da un’Area inferiore a quella superiore, anche fra settori professionali diversi, come di seguito indicato:

- da Area degli Operatori ad Area dei Collaboratori;
- da Area dei Collaboratori ad Area dei Funzionari.

3. Nel rispetto della Programmazione triennale del fabbisogno di personale integrata nel PIAO del triennio di riferimento, le procedure di cui al comma 1, possono essere attivate:

→ **fino al 31 dicembre 2026, mediante procedure valutative** cui sono ammessi i dipendenti in servizio presso l’Ateneo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrati nell’Area immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto per l’accesso all’Area dall’esterno, aventi i requisiti indicati dal successivo art. 4 del presente Regolamento, in linea con le previsioni di cui al **combinato disposto dell’art. 52, co.1-*bis*, quinto periodo, D. L.vo n.165/2001 e dell’art.92, commi 5, 6 e 7 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18.1.2024 - triennio 2019-2021 e del relativo Allegato H – tabella di corrispondenza (d’ora in poi: “procedure transitorie in deroga”)**.

4. Il personale riclassificato nell’Area immediatamente superiore, a seguito di procedura per la progressione tra le aree, non è soggetto al periodo di prova, ai sensi dell’art.94, comma 1, primo periodo, del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18.1.2024 - triennio 2019-2021.

**Art.2 - Principi generali**

1. Le procedure di cui al presente Regolamento, si conformano ai seguenti principi e criteri generali di:

- imparzialità, economicità, efficienza, efficacia, mediante l’adozione di meccanismi di selezione oggettivi e trasparenti;
- composizione delle Commissioni giudicatrici secondo criteri di trasparenza e imparzialità;
- garanzia delle pari opportunità di genere per l’accesso al lavoro;
- garanzia del diritto di accesso alla documentazione inerente al procedimento;
- garanzia del diritto alla riservatezza, secondo le previsioni di cui al vigente Regolamento di Ateneo in materia di trattamento dei dati personali.

**TITOLO II  
PROCEDURE TRANSITORIE IN DEROGA**

**Art.3 - Requisiti di accesso**

1. In fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro il termine del 31 dicembre 2026, la progressione tra le Aree con procedure valutative è riservata al personale tecnico-amministrativo presso l’Ateneo con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, inquadrato nell’area immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione, in possesso dei seguenti requisiti (Allegato H del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18.1.2024 - triennio 2019-2021) al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di indizione della procedura:

PROGRESSIONI DI AREA	REQUISITI
da Area Operatori ad Area dei Collaboratori	<p>a) <i>Diploma di scuola secondaria di secondo grado unitamente a specifiche qualificazioni se richieste e almeno 5 anni di esperienza maturata nell’Area degli Operatori e/o nell’equivalente categoria del precedente sistema di classificazione</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Oppure</i></p> <p>b) <i>assolvimento dell’obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell’Area degli Operatori e/o nell’equivalente categoria del precedente sistema di classificazione</i></p>
da Area Collaboratori ad Area Funzionari	<p>a) <i>Laurea (triennale o magistrale o vecchio ordinamento) e almeno 5 anni di esperienza nell’area maturata nell’Area dei collaboratori e/o nell’equivalente categoria del precedente sistema di classificazione</i></p> <p style="text-align: center;"><i>oppure</i></p> <p>b) <i>diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell’Area dei collaboratori e/o nell’equivalente categoria del precedente sistema di classificazione</i></p>

2. I candidati alla procedura non devono aver riportato, nel biennio antecedente l’indizione della selezione:

- alcuna sanzione disciplinare superiore al rimprovero scritto;
- non aver subito procedimenti penali con sentenza passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o condanna incompatibile con lo status di dipendente pubblico, fatto salvo il caso in cui sia intervenuta la riabilitazione.

3. Il fine delle procedure transitorie in deroga è attivare un sistema di progressione di carriera che valorizzi gli elementi maggiormente qualificanti che connotano l’*excursus* professionale, formativo e comportamentale del dipendente, le competenze maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione, valorizzando le conoscenze acquisite e le competenze atte a svolgere le attività previste dall’area professionale immediatamente superiore, mediante la programmazione di opportunità di carriera in grado di coniugare la crescita professionale del personale e le esigenze organizzative dell’Ateneo.

**Art.4 - Procedura elettiva**

1. La procedura delle progressioni transitorie in deroga si svolge sulla base della valutazione degli elementi indicati dall’art.92, comma 6 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca del 18.1.2024 - triennio 2019-2021,

tenendo conto di indicatori ponderati cui corrispondono relativi punteggi. Il punteggio massimo complessivo attribuibile a ciascun candidato, tenuto conto dei vari indicatori, è pari a 100, come di seguito specificato:

**A) Esperienza maturata nell’Area di provenienza (rif. art.92, comma 6 lett.a CCNL)**

**→ max 35 punti, di cui:**

- **25 punti da attribuire in base all’anzianità di servizio maturata nell’Area di provenienza**, anche con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso l’Ateneo e/o altre amministrazioni del Comparto Istruzione e Ricerca - Sezione Università, già Comparto Università, nonché, presso altri Enti esterni al comparto universitario, purché coerente con l’Area e il profilo professionale di appartenenza, in conformità con quanto indicato dall’Aran nel parere di cui al Prot. n.99290/2025 del 5-12-2025, come indicato nella seguente Tabella:

<b>Progressione di Area</b>	<b>Esperienza maturata nell’Area di provenienza e/o nell’equivalente Categoria del precedente sistema di classificazione</b>
da Area degli Operatori ad Area dei Collaboratori  <b>oppure</b>  da Area dei Collaboratori ad Area dei Funzionari	<p>punti 3 per ogni anno di servizio, o frazione superiore a 6 mesi, fino a un massimo di 25 punti per il servizio prestato presso università;</p> <p>punti 1,5 per ogni anno di servizio, o frazione superiore a 6 mesi, fino a un massimo di 25 punti per il servizio prestato presso altri enti.</p>

Il calcolo dell’anzianità viene effettuato al netto del periodo utile per l’accesso (rif.: tabella Allegato H, CCNL vigente) e verrà valutata l’esperienza di servizio prestato nella nell’area di appartenenza o nelle ex categorie in godimento al 31.12 dell’anno precedente all’anno di riferimento della procedura, presso l’Ateneo e/o altre Università e/o altri Enti (con valorizzazione dell’esperienza presso gli Atenei).

Al fine della maturazione del suddetto requisito, parimenti in conformità con quanto ritenuto dall’Aran nel predetto parere, il rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa inferiore o superiore al 50%, è considerato equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno

**- 10 punti da attribuire al fine di valorizzare l’esperienza qualificata maturata,**

- ✓ **sulla base di incarichi conferiti o in corso di espletamento negli ultimi 5-10 anni all’interno dell’Ateneo, ovvero all’esterno su designazione dell’Ateneo medesimo;** tali incarichi dovranno evincersi da provvedimenti formalizzati a firma del Rettore, del Direttore Generale o con provvedimenti deliberati dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, dagli Organi Collegiali delle Strutture Universitarie o dagli altri soggetti legittimati, che saranno dettagliati nel bando di selezione.

Il punteggio sarà così ripartito:

- 2,5 punti per incarichi ex art.91 CCNL 2006/2009; incarichi ex art.87 e art.117 CCNL 2019/2021; incarichi di conferimento di mansioni superiori ex art.52 D. L.vo n.165/2001  
→ da attribuire per ogni anno di incarico (o frazione di anno superiore a sei mesi);
- 1 punto per i restanti incarichi (esclusi gli ordini servizio e le attività di vigilanza);

- ✓ **sulla base di pubblicazioni scientifiche negli ultimi 10 anni**

*Regolamento per la disciplina delle progressioni tra aree del personale tecnico amministrativo*

- 1 punto per ogni pubblicazione scientifica (ivi comprese monografie, curatele e capitolo di libro), edita negli ultimi dieci anni e munita di codice identificativo ISBN, eISBN, ISSN o DOI, purché attinente al profilo professionale individuato nel bando mediante indicazione del Settore di riferimento.

**B) Titoli di studio (rif. art. 92, comma 6 lett.b CCNL)**

→ max 25 punti

TIPOLOGIA DI TITOLO DI STUDIO		PUNTEGGIO	
		COLLABORATORI	FUNZIONARI
LAUREA	Laurea triennale	4	4
	Laurea magistrale/specialistica di durata biennale successiva alla Laurea triennale	6	6
	Laurea vecchio ordinamento. Laurea corsi ciclo unico.	10	10
Dottorato di ricerca		10	10
Scuola di specializzazione		6	6
Master universitari di I livello		6	6
Master universitari di II livello		8	8

**C) Competenze professionali attinenti al profilo professionale da selezionare (rif. art. 92, comma 6 lett. c CCNL)**

→ **max 40 punti di cui:**

- **max 10 punti** da attribuire in base alla seguente tabella:

	PUNTEGGIO PER IL PASSAGGIO ALL'AREA DEI:	
	COLLABORATORI	FUNZIONARI
<b>Abilitazione professionale (conseguita mediante superamento esame di stato/concorso)</b>	1	1
<b>Corsi di perfezionamento/alta formazione/qualificazione professionale /scuola diretta a fini speciali con esame finale</b> attinenti al profilo professionale selezionato	2 punti per ciascun corso	2 punti per ciascun corso
<b>Certificazioni linguistiche e certificazioni rilasciate da enti certificati / accreditati</b> attinenti al profilo professionale selezionato (la certificazione di livello superiore assorbe quella di livello inferiore) **	1 punto certificazione base;  3 punti qualsiasi altra certificazione	1 punto certificazione base;  3 punti qualsiasi altra certificazione
<b>Certificazioni informatiche o sulle competenze digitali che prevedano l'esame finale rilasciate da enti accreditati (enti certificati ACCREDIA es. AICA, EIPASS, PEKIT)</b> attinenti al profilo professionale selezionato (la certificazione di livello superiore assorbe quella di livello inferiore)	1 punto certificazione base;  3 punti qualsiasi altra certificazione	1 punto certificazione base;  3 punti qualsiasi altra certificazione
<b>Corsi di formazione senza valutazione finale (con attestato partecipazione / frequenza)</b> effettuati negli ultimi 5 anni e attinenti al profilo professionale selezionato	1 punto per ciascun corso	1 punto per ciascun corso
<b>Corsi di formazione con test di valutazione finale (con attestato di valutazione finale)</b> effettuati negli ultimi 5 anni e attinenti al profilo professionale selezionato	1,5 punti per ciascun corso	1,5 punti per ciascun corso

**\*\*b) certificazioni linguistiche**

**Inglese: Cambridge University Press & Assessment**

**Trinity College London (es. ISE, GESE).**

**British Institutes (ESOL International).**

**Educational Testing Service (ETS) (es. TOEFL iBT).**

**Pearson Education Limited (PEIC - Pearson English International Certificate, ex PTE).**

**British Council (IELTS).**

**Francese: France Education International (DELFDALF, EsaBac).**

**Tedesco: Goethe-Institut.**

**Spagnolo: Instituto Cervantes.**

- max 5 punti alla valutazione positiva conseguita dal dipendente riferita alla media degli ultimi tre anni di servizio nell'Area di provenienza, come di seguito specificato:

Percentuale di Valutazione dei comportamenti (media dei tre ultimi anni)	Punteggio
80,01 – 100%	5
60,01 – 80%	4
40,01 – 60%	3
20,01 – 40%	2
0 – 20%	0

- max 25 punti da attribuire all'esito di un colloquio di approfondimento tecnico-pratico e di *assessment* tramite formulazione di quesiti aventi ad oggetto "studio di casi", al fine di valutare le competenze professionali e trasversali legate alle esperienze lavorative dichiarate dal candidato, con particolare riferimento a:

- Capacità di *problem solving* e pensiero critico/analitico, spirito di iniziativa, orientamento all'innovazione, al miglioramento e al risultato, motivazione personale e atteggiamento proattivo;
- Capacità di comunicazione e gestione delle relazioni interpersonali, negoziazione e gestione dei conflitti, gestione di un gruppo di lavoro, capacità di sviluppo e orientamento dei collaboratori;

- Capacità di apprendimento e flessibilità, orientamento all'utenza sapendo indentificarne i bisogni.

2. Il punteggio complessivo per l'accesso all'Area superiore è dato dalla somma dei punteggi conseguiti nella valutazione delle macro-voci sopra elencate.

3. La selezione si intenderà superata se il candidato avrà riportato complessivamente un punteggio di almeno 60 punti su un massimo di 100 disponibili.

#### **TITOLO IV**

#### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE PER LA PROGRESSIONE VERTICALE IN DEROGA**

##### **Art.5 - Bando di selezione**

1. Le procedure di selezione per la progressione verticale di cui al presente Regolamento sono indette con decreto del Direttore Generale, a seguito di delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione attraverso l'emanazione di uno specifico bando di selezione reso pubblico mediante affissione per minimo 15 giorni e massimo 45 giorni all'albo on-line e sul sito di Ateneo, nell'apposita pagina web, con valore di notifica ai sensi di legge e si concretizza in una verifica dell'acquisizione delle competenze atte a svolgere le attività proprie dell'area immediatamente superiore nell'ambito della struttura organizzativa indicata nel bando.

2. Il bando deve indicare, a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) il numero dei posti messi a selezione con riferimento alle strutture dell'organizzazione di Ateneo (solo per il passaggio da Collaboratori a Funzionari), l'area, il settore professionale, il profilo professionale e gli altri elementi indicati nel presente Regolamento;
- b) il termine e la modalità di presentazione della domanda;
- c) le modalità di nomina della Commissione giudicatrice;
- d) la votazione minima richiesta per il superamento della procedura;
- e) le modalità di comunicazione ai candidati del calendario e della sede del colloquio;
- f) i titoli che danno luogo a preferenza in ordine di graduatoria a parità di punteggio;
- g) i requisiti per l'ammissione, come disciplinati, per la procedura transitoria in deroga;
- h) le conoscenze, competenze e attitudini richieste in relazione al profilo professionale da selezionare;
- i) i criteri per la formazione della graduatoria generale di merito e le modalità di approvazione;
- j) le modalità di inquadramento nell'Area immediatamente superiore;
- k) le informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
- l) il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.5 della legge n.241/1990;
- m) i motivi di esclusione dalla partecipazione alla selezione. L'esclusione potrà essere disposta in ogni fase del procedimento, con decreto direttoriale motivato, comunicato ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonimizzata, nella sezione informatica dell'Albo Ufficiale nonché sul sito web di Ateneo;
- n) ogni altra prescrizione o informazione ritenuta utile.

##### **Art.6 - Domanda di ammissione alla selezione e istruttoria**

1. La domanda di partecipazione alle procedure di selezione per la progressione verticale è presentata, a pena di esclusione, tramite procedura telematica, nei termini e nelle modalità previste dal bando di selezione, nel rispetto della normativa vigente.

2. Nella domanda il candidato dovrà indicare, a pena di esclusione dalla selezione, il possesso dei requisiti richiesti di accesso dal bando, nonché gli elementi valutabili di cui al presente Regolamento.

3. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, viene effettuato l'esame della regolarità delle domande e dei documenti prodotti. Al termine di tale istruttoria, il Direttore Generale con apposito avviso da pubblicarsi nell'apposita sezione del sito di Ateneo, indica l'elenco dei candidati ammessi (identificato con codice ID) che devono intendersi comunque "ammessi con riserva". L'Amministrazione può procedere all'esclusione dei candidati in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle prove e all'eventuale inquadramento nell'Area superiore, con motivato provvedimento, in difetto dei requisiti prescritti dal bando.

4. È ammesso soccorso istruttorio nelle ipotesi in cui la cui posizione del candidato è suscettibile di regolarizzazione entro un termine contestualmente fissato a pena di esclusione.

5. Gli esclusi riceveranno provvedimento motivato del Direttore Generale, trasmesso a mezzo PEC, anticipata per e-mail all'indirizzo di Posta ordinaria istituzionale.

#### **Art.7 - Titoli di preferenza**

1. Alle procedure disciplinate dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in tema di titoli di preferenza a parità di merito.

#### **Art.8 - Autocertificazione**

1. All'atto della domanda di partecipazione alla procedura selettiva, il candidato certificherà il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, degli eventuali titoli di preferenza, nonché degli elementi ammessi a valutazione, mediante dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Non possono essere oggetto di autocertificazione i certificati medici.

2. Il candidato dovrà fornire tutti i dati e gli estremi dei documenti necessari per consentire all'Amministrazione le opportune verifiche.

#### **Art.9 - Commissioni esaminatrici**

1. Le commissioni esaminatrici delle selezioni sono nominate, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore Generale e sono composte da un Presidente e fino a sei membri esperti, scelti nel rispetto dei principi delle pari opportunità e secondo criteri di trasparenza e imparzialità, tenendo conto della professionalità e della competenza in relazione al posto messo a selezione.

2. Ai sensi dell'art.35, comma 3, lett. e), del D. L.vo n.165/2001, i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti tra docenti e ricercatori, personale tecnico-amministrativo e dirigenziale dell'Università, ovvero estranei all'Ateneo, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.

3. Ai sensi dell'art.35bis, comma 1, lett. a) del D. L.vo n.165/2001, non possono far parte delle commissioni esaminatrici, anche con compiti di segreteria, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro II del Codice penale.

4. Le funzioni di Presidente sono svolte da professori di I e II fascia, da ricercatori a tempo determinato o indeterminato, da dirigenti o unità di personale appartenente all'Area dei Funzionari o delle Elevate Professionalità, e comunque, appartenente all'Area superiore al posto messo a concorso.

5. Il Presidente e i membri delle Commissioni possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente.

6. Le funzioni di Segretario sono svolte da personale appartenente all'Area dei Funzionari. L'individuazione sarà effettuata dal Direttore Generale tenuto conto del curriculum professionale e dell'esperienza maturata nelle procedure concorsuali o in procedure similari.

7. Durante il colloquio, ai fini della valutazione delle competenze e attitudini, la commissione potrà essere integrata da un membro aggiunto specialista in psicologia e valutazione delle competenze del personale, nel rispetto dell'art.35 quater, co.1, lett. d) del D. L.vo n.165/2001.

8. Trattandosi di progressioni e non di procedura volta al reclutamento dall'esterno, la Commissione sarà chiamata a svolgere le attività a titolo gratuito.

#### **Art.10 - Adempimenti della Commissione**

1. La Commissione esaminatrice fissa, nella riunione preliminare, i criteri di valutazione in base ai quali attribuirà i punteggi, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento e successivo bando di selezione.
2. Ciascun componente della commissione, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrive la dichiarazione relativa alla non sussistenza di situazioni di incompatibilità tra loro stessi e tra essi ed i candidati, ai sensi degli articoli 51 e 52 del Codice di procedura civile.
3. Il colloquio si svolge in un'aula aperta al pubblico.
4. La Commissione dovrà redigere un verbale in relazione ad ogni fase della selezione.
5. La Commissione esaminatrice conclude la selezione entro sei mesi dal suo primo insediamento. Nel caso di superamento del suddetto termine, l'Amministrazione può procedere alla sostituzione della Commissione o concedere una proroga del termine di conclusione dei lavori, in presenza di comprovati motivi rappresentati dalla Commissione medesima.

#### **Art.11 - Formazione della graduatoria di merito ed approvazione degli atti**

1. La graduatoria di merito, formulata secondo l'ordine della votazione finale e con l'osservanza, a parità di punti, dei titoli di preferenza, approvata con decreto del Direttore Generale, è pubblicata all'Albo Ufficiale dell'Ateneo e sul sito web di Ateneo, nel rispetto delle disposizioni in materia di privacy.
- 1bis.* Nelle procedure di progressione da Collaboratore a Funzionario, le graduatorie di merito, stilate e rese pubbliche nel rispetto delle modalità di cui al comma 1, saranno elaborate per singola struttura organizzativa indicata nel bando.
2. La votazione finale è determinata sommando i voti conseguiti nella valutazione delle singole macro-voci, come specificato nei precedenti articoli.
3. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria nei limiti dei posti messi a selezione.
4. La graduatoria di merito, ha valore solo per la procedura di riferimento, viene utilizzata esclusivamente per i posti messi a selezione e non dà luogo a idoneità.
5. Dalla data di pubblicazione della graduatoria nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo decorre il termine per eventuali impugnative.
6. È consentito il subentro di unità utilmente collocate in graduatoria solo in caso di formale rinuncia all'inquadramento nella nuova area da parte del vincitore o di cessazione del vincitore entro un anno in cui è stata approvata la graduatoria.

#### **Art.12 - Inquadramento nell'Area superiore**

1. I dipendenti dichiarati vincitori nelle selezioni sono inquadrati nell'Area immediatamente superiore, previo accertamento del possesso dei requisiti prescritti di cui al presente Regolamento, salvo che nelle more della procedura siano cessati dal servizio.

#### **Art.13 - Rinvio**

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contrattuali e legislative in materia.
2. Il presente regolamento sostituisce ogni precedente normativa -anche regolamentare- interna.